

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2015

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LANZILLOTTA, BENAMATI, BINETTI, BOCCIA, CAUSI, DE MICHELI, FADDA, FERRARI, GARAVINI, GIACHETTI, GOZI, GRAZIANO, IANNUZZI, LUSETTI, MARANTELLI, MARCHI, MARGIOTTA, MARIANI, MARTELLA, PIERDOMENICO MARTINO, MASTROMAURO, MATTE-SINI, MELIS, GIORGIO MERLO, NARDUCCI, OLIVERIO, PICCOLO, PIZZETTI, REALACCI, SAMPERI, TEMPESTINI, ZAMPARUTTI

Norme per rendere trasparenti i costi delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici

Presentata il 16 dicembre 2008

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge intende introdurre una misura di trasparenza nel rapporto tra amministrazioni pubbliche e cittadini; una misura molto semplice ma idonea a produrre una serie di effetti virtuosi in termini di efficienza, economicità e responsabilità.

Si tratta, in sostanza, di rendere chiaro e immediatamente leggibile per l'utente il costo effettivo dei servizi e delle prestazioni che amministrazioni e istituzioni pubbliche, aziende sanitarie, enti pubblici e società concessionarie di servizi pubblici erogano a titolo gratuito oppure a fronte

di un corrispettivo (tassa, tariffa o contributo) inferiore al costo effettivo della prestazione. Si va dall'istruzione alle prestazioni sanitarie, dallo scuola-bus, al servizio idrico, dall'assistenza domiciliare all'asilo nido. In tal modo emerge con immediata evidenza la quota che di quel costo viene coperta dalla fiscalità generale (locale o statale) e che viene quindi a gravare sulla collettività.

Questa semplice misura di trasparenza può attivare una serie di effetti virtuosi.

In primo luogo costringe i soggetti pubblici o privati concessionari ad adottare

sistemi di contabilità economica tali da imputare alla singola unità di prodotto i costi diretti di produzione e i costi generali, imponendo quindi la diffusione di sistemi di controllo di gestione che oggi sono solo parzialmente utilizzati da tali soggetti.

In secondo luogo, l'evidenziazione e la pubblicità del costo effettivo di prestazioni o di servizi analoghi prodotti da soggetti diversi consente di operare con estrema facilità un confronto comparativo e un « *benchmarking* » tra amministrazioni, incentivando la diffusione delle migliori pratiche per la riduzione dei costi e per l'ottimizzazione della qualità.

Nello stesso tempo, tale misura stimola una maggiore consapevolezza da parte degli utenti circa il valore intrinseco dei servizi e delle prestazioni pubbliche e induce, quindi, ad una maggiore responsabilità nel loro utilizzo oltre che ad un maggiore controllo nei confronti delle amministrazioni e degli altri soggetti erogatori.

La misura si colloca nel quadro di quel complesso di metodologie e di procedure che puntano a conseguire una maggiore

qualità nel settore pubblico attraverso la valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle singole unità amministrative, la trasparenza e la leggibilità dei dati relativi da parte del pubblico al collegamento tra risultati della valutazione e premialità delle retribuzioni.

La presente proposta di legge prevede che i dirigenti delle singole unità amministrative sono responsabili dell'attuazione dell'obbligo di informazione posto a carico delle stesse amministrazioni pubbliche e che la mancata osservanza di tale obbligo determina il congelamento delle retribuzioni di risultato degli stessi dirigenti.

La riforma delle pubbliche amministrazioni è un processo lento e profondo che può giovare talvolta di meccanismi apparentemente marginali ma sostanzialmente idonei a produrre profondi e percepibili cambiamenti e a migliorare il rapporto tra cittadini e amministrazioni pubbliche, più di quanto non facciano talvolta grandi proclami e demagogiche campagne. Quella che qui si propone è una di queste piccole riforme che possono produrre grandi cambiamenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza sui costi delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici, nonché di aumentare la consapevolezza e la responsabilità dei cittadini nell'utilizzo dei beni pubblici, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che erogano servizi e prestazioni al pubblico sono tenute a informare ciascun utente, nelle modalità determinate da ciascuna pubblica amministrazione, sul costo effettivo del servizio o della prestazione erogata, direttamente o tramite un soggetto concessionario, anche se tale costo risulta diverso dal prezzo, dalla tariffa, o dalla tassa posti a carico dell'utente per la fruizione del medesimo servizio o prestazione.

2. I dirigenti delle singole unità delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sono responsabili dell'attuazione dell'obbligo previsto dal medesimo comma 1.

3. L'attuazione dell'obbligo previsto dal comma 1 è condizione necessaria ai fini della erogazione ai dirigenti di cui al comma 2 della retribuzione di risultato.

€ 0,35



16PDL0019660